

## **COMUNE DI SCHIO**

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N°105/2014 del 08/04/2014

OGGETTO:

VARIANTE N. 3 PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, AMBITO DI PEREQUAZIONE N.1, DENOMINATO "PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA PISTA DEI VENETI". ADOZIONE.

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Aprile, alle ore 15:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Luigi Dalla Via	SI	
Mario Benvenuti		SI
Lina Cocco	SI	
Roberto Dall'Aglio	SI	
Pier Maria Edmondo Formento	SI	
Antonietta Martino	SI	
Stefano Pento	SI	
Giorgio Pizzolato	SI	
Daniela Rader	SI	
Gabriele Terragin	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Luigi Dalla Via e partecipa il Segretario Generale, signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Vice Sindaco e Assessore all'Innovazione e al Territorio, Giorgio Pizzolato, espone ai colleghi Assessori la sequente relazione:

#### Premesso che:

- il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, ambito di Perequazione n.1, denominato "Piano di Lottizzazione Via Pista dei Veneti" è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 75 del 22 settembre 2008; successivamente, sono state approvate due modifiche rispettivamente con D.C. n. 97 del 18 ottobre 2010 e D.G. n. 256 del 13 settembre 2012;
- tra il Comune di Schio e la ditta Attuatrice è stata stipulata apposita Convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la conseguente cessione delle aree a standard, giusto atto stipulato a Schio il giorno 10 dicembre 2008 dal notaio Carraro dott. Giulio, n° 180637 di Rep., registrato a Schio il 7 gennaio 2009 al n. 27 Serie 1T (di seguito denominata Convenzione) ed ivi trascritto il 7 gennaio 2009 al n. 116 R.G. e al n. 72 R.P.;

Considerata l'istanza protocollata al n. 19852 in data 7 aprile 2014, con cui il Consorzio PER 1:

- ha chiesto che il Comune prenda in carico tutte le aree pubbliche del PUA e che restituisca la polizza di garanzia ancora in essere;
- ha chiesto che il Comune assuma l'obbligo di provvedere alla manutenzione di tutte le aree pubbliche, a fronte della rinuncia da parte del Consorzio alla quota di opere di urbanizzazione primaria ammesse a scomputo degli oneri di urbanizzazione tabellari secondari, salvo quelli relativi ai permessi di costruire già rilasciati o in itinere e la quota relativa ai lotti destinati all'edilizia convenzionata;
- si impegna ad attuare la volumetria destinata ad edilizia convenzionata, tramite terzi (Ditte specializzate nel settore del Social Housing), impegnandosi a realizzare edifici in classe energetica A (quale ulteriore garanzia di edifici di elevata qualità abitativa) non rendendo quindi necessarie ulteriori garanzie da prestare all'Amministrazione comunale comunicando inoltre che i tempi per la richiesta del P.C. sono quelli di validità del PUA;

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Viste le leggi n. 1150 del 17.08.1942, n. 457 del 5.8.1978, il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, la L.R. n. 11 del 23.04.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs n. 163/2006 ed il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le altre leggi vigenti in materia;

#### Visti:

- il P.T.R.C. adottato con D.G.R. n. 372 del 17.02.2009 e succ. delibera di variante n°427/2013;
- il P.T.C.P. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 708 del 2 maggio 2012;

- il Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009;
- il Regolamento Edilizio del Comune di Schio redatto congiuntamente al Comune di, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 9 giugno 2008;
- il P.R.G. approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 120 del 23.12.2003 e ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85, con D.G.R.V. n. 3527 del 15.10.2004, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 113 del 9.11.2004;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 è stata prorogata la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014;

Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2014 con la quale nelle more di approvazione del bilancio di previsione:

- si è autorizzato l'esercizio provvisorio nel 2014;
- si sono indicate le attività per l'avvio della sperimentazione e si è approvato il bilancio pluriennale 2013/2015 armonizzato secondo il D.Lgs. n. 118/2011;
- si è confermato, per l'esercizio 2014, quanto indicato nell'ultimo PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 02.07.2013 come successivamente modificato dalle variazioni intercorse durante l'esercizio 2013:

Verificato che, in base ai nuovi principi contabili, durante l'esercizio provvisorio gli stanziamenti di spesa si riferiscono all'esercizio 2014 del pluriennale 2013-2015;

Vista la particolare complessità dell'ambito di pereguazione n°1;

Vista la dimensione delle aree e la quantità di opere di urbanizzazione realizzate;

Visto l'impegno a realizzare la volumetria destinata ad edilizia convenzionata, tramite terzi (Ditte specializzate nel settore del Social Housing), impegnandosi a realizzare edifici in classe energetica A (quale ulteriore garanzia di edifici di elevata qualità abitativa) sollevando il comune dagli oneri di cui all'art. 8 c 8 della Convenzione;

Vista la rinuncia da parte del Consorzio alla quota di opere di urbanizzazione primaria ammesse a scomputo degli oneri di urbanizzazione tabellari secondari, salvo quelli relativi ai permessi di costruire già rilasciati o in itinere e la quota relativa ai lotti destinati all'edilizia convenzionata, a fronte dell'assunzione in carico da parte del Comune della manutenzione di tutte le aree pubbliche;

Ritenuto che le reciproche obbligazioni assunte nella Convenzione modificata soddisfino gli interessi di entrambe le parti dato che viene posta in carico al Consorzio la realizzazione dell'edilizia convenzionata nonchè il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria ammessi a scomputo, come sopra meglio specificato, a fronte della presa in carico da parte del Comune della manutenzione

delle aree pubbliche;

#### Dato atto che:

- la presente variante non modifica il perimetro del Piano vigente né incide sul dimensionamento del P.R.G. come previsto all'art. 1.1 delle relative Norme di Attuazione:
- la procedura seguita risulta conforme ai dettati dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004;
- si può pertanto procedere all'adozione della Variante n.3 per la modifica della Convenzione al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, ambito di Perequazione n.1, denominato "Piano di Lottizzazione Via Pista dei Veneti" identificata al protocollo n. 19852 del 07.04.2014;
- all'art. 19 Controversie, è stato aggiornato il riferimento al Tribunale di Vicenza eliminando la dizione "Sezione di Schio" in quanto non più attiva;
- ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2004 ed in base alle caratteristiche ed ai contenuti propri, la presente Variante contiene in modo adeguato tutte le informazioni previste per legge e non va ad incidere sugli aspetti ambientali del Piano, né per quanto concerne la Valutazione di Impatto Ambientale, né per la Valutazione previsionale del Clima Acustico, e rimangono pertanto validi i documenti già agli atti del Servizio Urbanistica.

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### delibera

- 1) di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di confermare il perimetro come stabilito dal vigente Piano Attuativo;
- 3) di adottare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del Territorio", la Variante n.3 per la modifica della Convenzione al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, ambito di Perequazione n.1, denominato "Piano di Lottizzazione Via Pista dei Veneti";
- 4) che la Variante è composta dal seguente elaborato agli atti del Servizio Urbanistica ed identificato al sub A): Convenzione per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, ambito di Perequazione n. 1, denominato "Piano di Lottizzazione Via Pista dei Veneti;
- 5) di stabilire invariati i termini di attuazione del presente Piano Attuativo fino all'8 ottobre 2018 così come determinati con deliberazione di Consiglio n. 75 del 22 settembre 2008;
- 6) di demandare al Servizio Urbanistica la predisposizione di una tabella con

l'individuazione degli interventi relativi agli immobili per i quali sono stati scomputati, del tutto o in parte, gli oneri di urbanizzazione tabellari secondari, come previsto nello schema di convenzione ora in adozione. Tale tabella sarà allegata ala convenzione modificata:

#### 7) di dare atto che:

- le eventuali osservazioni/opposizioni sono limitate ai contenuti del Piano che sono oggetto della presente variante;
- vengono rispettati gli standard urbanistici e le norme regolamentari del Comune di Schio:
- il Comune di Schio ha provveduto all'identificazione dell'elaborato agli atti, apponendo il timbro con la dizione "ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB A) D.G. n. ..... del ....... di adozione", con firma autografa del Responsabile P.O. Ufficio deliberazioni e determinazioni dirigenziali dell'Ente e che gli stessi sono depositati, nei termini di legge, presso presso la Segreteria Comunale.
- 8) di incaricare i dirigenti competenti alla sottoscrizione della convenzione modificata ai sensi della presente deliberazione e alla stipula dell'atto di cessione delle aree pubbliche possibilmente entro 60 giorni dalla sottoscrizione e comunque entro i termini di validità della polizza fidejussoria che verrà svincolata definitivamente successivamente alla cessione delle aree.

- - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

#### La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

delibera

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4°- del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

### IL SINDACO F.to Luigi Dalla Via

# IL SEGRETARIO GENERALE F.to Livio Bertoia

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 24/04/2014 al 09/05/2014.

Il Segretario Generale F.to Livio Bertoia

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La	presente	delibe	razione,	dichiarata	immediat	amente	eseguibile,	è divenuta	esecutiva	ai
ser	nsi dell'art	. 134 -	comma	3°- del Tes	sto Unico 1	18 agos	sto 2000, n.	267.		

Schio,	II Segretario Generale